



# COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

**Provincia di Padova – c.a.p. 35010**

Vicolo Bembo

[www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it](http://www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it)

Fax 049-9450438

Codice Fiscale 00682280284

PEC – Posta Elettronica Certificata: [sangiorgioinbosco.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:sangiorgioinbosco.pd@cert.ip-veneto.net)

Servizi generali 049-9453211 Edilizia Privata 049-3453231

Polizia Locale 049-9453241 Lavori Pubblici 049-9453251



*Medaglia d'argento  
al merito civile*

PROT. N. 13074

ORD N. 21 del 30-09-2016

R. A. P. N. 768

OGGETTO:DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA CIRCOLAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DEI  
CANI NEL TERRITORIO COMUNALE E ALLA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI  
DEGLI STESSI.

## IL SINDACO

- Ravvisata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta civile, che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione in luoghi pubblici di questi animali di affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere stesso dei cani;
- considerato che giungono da parte di cittadini rimostranze e reclami per cani che vagano incustoditi e per gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti anche dalle deiezioni dei cani lungo le strade, le piazze del centro abitato gli spazi di verde pubblico e che i loro proprietari e/o detentori mantengono comportamenti contrari alle vigenti disposizioni di legge;
- ritenuto quindi opportuno rideterminare disposizioni precise sulla detenzione e tenuta degli animali anche allo scopo di evitare riprovevoli episodi di contenzioso tra persone;
- preso atto che in molti casi i cani vengono lasciati liberi e incustoditi dai proprietari e/o conduttori, permettendo agli animali di girare liberamente;
- ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;
- considerato che si ritiene opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio;
- vista la legge 24-01-1981, n° 689 e successive modificazioni ed integrazioni
- vista la legge 14-08-1991 n° 281 "legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo
- vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" e sue proroghe;
- vista l'Ordinanza 03 agosto 2015 che ha prorogato le disposizioni previste dalle precedenti ordinanze e ha introdotto una modifica che prevede la possibilità per i medici veterinari libero

professionisti di promuovere e organizzare i percorsi formati volontari, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'ordinanza contribuendo così a diffondere in maniera capillare la cultura del possesso responsabile e l'educazione dei proprietari di cani, definendo i sottostanti punti:

- visti gli articoli: n° 7 bis, n° 50 comma 5, n° 54 comma 2 del D.lgs del 18/08/2000, n° 267 e s.m.i.
- considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

## **ORDINA**

### **ART. 1 CUSTODIA DEI CANI**

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

### **ART. 2 DETENZIONE D'IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI**

1. E' fatto obbligo per tutti i proprietari, detentori e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico, quanto segue
  - a) Di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, IDONEA ATTREZZATURA per l'eventuale raccolta delle deiezione solide degli animali
  - b) Di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide dei cani facendo uso dei suddetti strumenti.

### **ART. 3 CONDOTTA DEI CANI**

1. Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i parchi, i giardini e altre aree destinate a verde pubblico, osservando le norme sull'utilizzo del guinzaglio e della museruola, più sotto riportate.
2. Agli animali da compagnia è vietato l'accesso in aree all'aperto destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree gioco per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
3. E' vietato l'accesso degli animali ai luoghi ove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati.
4. E' consentita l'introduzione di cani nei ristoranti, bar, alberghi e altri esercizi pubblici, nel rispetto delle norme sull'utilizzo del guinzaglio e della museruola più sotto indicate.
5. Negli esercizi commerciali è lasciata al gestore la scelta di non consentire l'accesso dei cani nei locali. Il divieto deve essere reso noto mediante apposito avviso sulla porta d'ingresso.
6. L'ingresso ai cani è vietato negli ambulatori e studi medici.
7. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
  - a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico; nelle aree non classificabili come aree urbane o luoghi aperti al pubblico (luogo anche privato ma al quale un numero indeterminato, ovvero un'intera categoria di persone può accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo), ad eccezione di parchi, giardini, altre aree destinate a verde pubblico, strade

pubbliche e aree sottoposte al vincolo del fiume Brenta (nei quali il cane dovrà essere condotto al guinzaglio), il conduttore ha la possibilità di condurre il cane senza guinzaglio, a condizione però che il suo accompagnatore sia presente e mantenga la capacità di impedirne la fuga e di garantire la tutela di terzi, di cose e animali da danni e aggressioni, impregiudicata la responsabilità civile e penale.

- b) portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti; esoneri dall'obbligo della museruola possono essere certificati da un medico veterinario libero professionista o dell'ULSS, per motivi inerenti allo stato anatomico, fisiologico, o patologico dell'animale, che non consentano l'uso della museruola oppure per particolari necessità di addestramento e utilizzo.
- c) I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola, sia in aree urbane che non urbane, nei seguenti casi: entro i limiti dei luoghi privati e nelle aree all'uopo eventualmente predisposte; i cani da pastore e da caccia quando siano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia; i cani delle Forze Armate, della Polizia, delle Forze dell'ordine e della Polizia Locale, quando utilizzati per servizio. Sono esonerati dall'uso della museruola i cani guida che accompagnano persone non vedenti addestrati presso scuole nazionali come cani guida.
- d) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- e) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
- f) assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

#### **ART. 4 SANZIONI**

Salvo che il fatto non costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate amministrativamente a norma delle vigenti disposizioni regolamentari con l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di €. 75,00 a un massimo di €. 450.00, ( **Pagamento in misura ridotta €. 150,00** ) ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 2016 n.689.

#### **DISPONE**

1. Che la presente ordinanza entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
2. Le disposizioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) e b) non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco, durante i servizi istituzionali.
4. Che della presente Ordinanza sia data notizia alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune ovvero mediante affissione di apposito avviso presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali insediati sul territorio nonché attraverso gli organi di informazione locali, al fine di garantirne la più ampia diffusione.

A norma dell'art. 3, comma 4 e 5, della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. si informa che, avverso la presente Ordinanza, può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

#### **INCARICA**

il Comando di Polizia Locale e le altre forze di Polizia, per i controlli e per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare le sanzioni, nei confronti dei trasgressori.

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e s.m.i., si comunica che con riferimento al presente provvedimento, il responsabile del relativo procedimento è il Vic. Comm. Bergamin Primo, Comandante il Servizio di Polizia Locale del Comune di San Giorgio in Bosco, Vic.lo Bembo , n. 1,

Dalla Residenza Municipale

IL SINDACO  
F.to Miatello Renato